



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale della Calabria

***ATTIVITA' IN FAVORE DELLA SOCIETA'  
NELL'ESECUZIONE PENALE IN  
MISURA ALTERNATIVA***

Ideatore progetto:  
Dr. A.S. Antonio Antonuccio

**Centro di Servizio Sociale per Adulti - Reggio Calabria**

Attività progetti Anno 2001

**Centro di Servizio Sociale per Adulti - Reggio Calabria**

Attività progetti Anno 2001

## Indice

### CAP. I° - CONTESTO

1.1	La pena e le sue funzioni	2
1.2	L'ideologia del trattamento nel sistema penitenziario	3
1.3	La misura alternativa alla detenzione	4
1.4	L'affidamento in prova	4
1.5	Il Tribunale di Sorveglianza	5
1.6	Il C.S.S.A. e gli assistenti sociali	6
1.7	Esecuzione dell'affidamento in prova	7

### CAP. II° - IPOTESI DI PROGETTO

2.1	La società vittima del reato	8
2.2	Attività svolta in favore della società	9

### CAP. III° - PROGETTO DI LAVORO

3.1	Progetto	11
3.2	Finalità	11
3.3	Uffici coinvolti	11
3.4	Vincoli	12
3.5	Data di avvio	12
3.6	Data fine	12
3.7	Composizione del "team di progetto"	12
3.8	Diagramma di Gantt	13
3.9	Punti di controllo	13
3.10	Attori del controllo	13
	Conclusioni	14

## Cap. I° - CONTESTO

### *1.1 La pena e le sue funzioni*

Nel corso delle varie epoche, le funzioni che sono state attribuite alla pena sono molteplici. Per comodità di sintesi fundamentalmente le finalità della stessa possono ricondursi a tre componenti essenziali:

- retributiva, per la quale al comportamento antisociale segue la reazione sociale negativa, ovvero la carcerazione;
- preventiva-generale, che consiste nell'azione diretta a distogliere la generalità dei cittadini dal commettere reati;
- preventiva-speciale, che consiste nell'azione diretta sul singolo per impedirgli di delinquere.

Più analiticamente, la funzione retributiva vuole indicare il pagamento attraverso la pena del delitto commesso, la giusta sofferenza che ristabilisce l'equilibrio sociale rotto con il reato. Tale principio presuppone che ciascuno sia ritenuto responsabile dei propri atti e che debba essere chiamato a rendere conto delle proprie azioni delittuose.

L'effetto general-preventivo tende a dissuadere dal compiere delitti mediante la "minaccia della sanzione" poichè sarebbe molto difficile il rispetto delle norme ove esse non fossero accompagnate da qualche sorta di sanzione e, perciò, basandosi sul mero "imperativo morale". In tale contesto la pena funge da rafforzamento e promozione di valori etici e sociali.

La funzione di "difesa sociale" è afferente al principio special-preventivo ed ha come suo obiettivo quello di tutelare la società mediante la "incapacitazione" o

neutralizzazione dei soggetti più pericolosi, al fine di prevenire le loro possibili offese.

### ***1.2 L'ideologia del trattamento nel sistema penitenziario***

Seguendo lo sviluppo delle essenziali linee di tendenza della filosofia della pena e della politica penale, l'elemento di autentica innovazione è stato rappresentato dal superamento della concezione classica della pena e dall'introduzione del principio del "trattamento rieducativo e risocializzativo del reo".

In tale prospettiva la pena viene ad acquistare senso solo in quanto "pena utile", al fine di assicurare al cittadino il diritto di essere risocializzato (fine correzionale e terapeutico).

La nascente filosofia penale è organizzata in due distinte forme:

- a) pratiche trattamentali all'interno dei penitenziari che mirano a modificare il reo, così da renderlo conforme alle regole del vivere sociale (lavoro, istruzione, religione, sport, ecc.);
- b) pratiche trattamentali extramurarie mediante misure di decarcerizzazione (misure alternative alla detenzione: detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova, ecc.).

Le finalità trattamentali e rieducative si incentrano necessariamente sul principio della individualizzazione, afferendo in maniera evidente alla natura specialpreventiva della pena.

Tali nuovi istituti sono stati introdotti in Italia con L. 354/75<sup>1</sup> e con le successive modifiche. Essi sono riservati a coloro che hanno già riportato una sentenza definitiva poichè attengono esclusivamente all'esecuzione della pena.

### ***1.3 La misura alternativa alla detenzione***

La misura alternativa alla detenzione interviene a realizzare la "territorializzazione" della pena in quanto espiata al di fuori del carcere.

Al soggetto è chiesto di gestire in modo attivo la propria pena a partire da un contratto preciso (verbale di sottoposizione agli obblighi) stabilito con l'autorità giudiziaria (Magistrato di Sorveglianza) e da un rapporto con l'ambiente esterno normale, entrambi al fine di ripristinare l'equilibrio mutato con il reato.

Ci sono varie forme di misura alternativa:

- a) lavoro all'esterno;
- b) semilibertà;
- c) detenzione domiciliare;
- d) affidamento in prova.

Tra queste misure per l'esecuzione della pena sicuramente la più estensiva è l'affidamento in prova.

### ***1.4 L'affidamento in prova***

L'affidamento in prova è concepito come alternativa totale alla detenzione

---

<sup>1</sup> "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

per un periodo uguale a quello della pena da scontare, purchè la sanzione detentiva inflitta non superi tre anni o residuo di pena non superiore a tre anni (quattro anni in casi particolari quali alcool-tossicodipendenza documentata).

Può essere concesso sia a soggetti reclusi che ad altri condannati definitivamente ma in libertà in attesa dell'effettiva esecuzione della pena.

Organo competente per la sua concessione è il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario dove il soggetto è recluso o sul territorio ove lo stesso risiede.

Il soggetto che richiede tale misura alternativa deve essere sottoposto all'osservazione scientifica della personalità che deve mirare a verificare il suo stato in merito alle condizioni psico-fisiche, affettive, educative e sociali partendo dalla reale presa di coscienza per l'errore compiuto (reato), quindi revisione critica del proprio operato (stile di vita), ovvero la resipiscenza.

Il Centro di Servizio Sociale per Adulti del Ministero della Giustizia (C.S.S.A.), tramite l'assistente sociale, è l'organo deputato allo studio di tali requisiti<sup>2</sup> utili all'organo giudicante per la concessione di tale estensivo beneficio.

### ***1.5 Il Tribunale di Sorveglianza***

Il Tribunale di Sorveglianza è l'organo collegiale che detiene il potere giurisdizionale in tema di esecuzione penale.

---

<sup>2</sup> Nello stato di detenzione tale attività di osservazione scientifica è svolta in *équipe* (educatore, assistente sociale, psicologo). (n.d.A.).

Nel momento giudicante valuta tutti gli atti e le indagini esperite per la valutazione della personalità del soggetto e dei suoi bisogni, il tutto nell'ipotesi rieducativa.

Tale organo, valutati gli elementi utili alla concessione della misura alternativa, ammette lo stesso al beneficio imponendogli le prescrizioni, prima fra tutte quella relativa ai suoi rapporti con il Centro di Servizio Sociale per Adulti che, nella persona dell'assistente sociale, designato dal direttore, ha il compito di controllare la sua condotta aiutandolo - altresì - a superare le possibili difficoltà nel processo di inserimento e adattamento nel tessuto sociale sano.

### ***1.6 Il C.S.S.A. e gli assistenti sociali***

Il vigente ordinamento penitenziario (L. 354/75 e successive modifiche) prevede che nelle sedi (intese come siti urbani) degli Uffici di Sorveglianza siano istituiti i Centri di Servizio Sociale per Adulti, organi periferici dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Tali strutture, a mezzo del personale di servizio sociale (assistenti sociali) provvedono ad eseguire, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, delle misure alternative e, quindi, operare per il trattamento dei condannati e degli internati. Altresì, su richiesta del direttore dell'istituto penitenziario, prestano opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.



### *1.7 Esecuzione dell'affidamento in prova*

Il collegio del Tribunale di Sorveglianza, come già illustrato in precedenza, valutati gli elementi posti al suo giudizio, ammette - con ordinanza - l'istante al beneficio della misura alternativa.

Al soggetto, che ha sottoscritto il verbale di sottoposizione agli obblighi davanti al direttore del C.S.S.A., vengono imposte generalmente le seguenti prescrizioni, la cui violazione comporta la sospensione o la revoca del beneficio:

- a) obbligo di fissare la propria abitazione nel luogo di abituale dimora;
- b) obbligo di non uscire dalla propria abitazione dalle ore .... alle ore ...;
- c) obbligo di darsi a stabile lavoro nel più breve tempo possibile;
- d) obbligo di tenere buona condotta con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate, di frequentare locali notoriamente luogo di ritrovo delle persone anzidette, pubbliche riunioni, ecc.;
- e) divieto di detenere o portare armi od altri strumenti atti ad offendere;
- f) obbligo di portare sempre indosso la carta precettiva;
- g) divieto di allontanarsi da un determinato territorio (comune, provincia, regione);
- h) obbligo di adoperarsi per la vittima del reato.

L'assistente sociale incaricato del caso, per sostegno e controllo, con cadenza almeno settimanale, seguirà il soggetto con colloqui in ufficio, in visita domiciliare e sul posto di lavoro.

## **Cap. II° - IPOTESI DI PROGETTO**

### ***2.1 La società vittima del reato***

Allo stato attuale, così come visto in precedenza (esecuzione dell'affidamento in prova), al soggetto in misura alternativa - con il verbale di sottoposizione agli obblighi - è chiesto: di avere stabile dimora; di non allontanarsi da un determinato territorio; di dedicarsi a stabile lavoro; di non accompagnarsi a persone pregiudicate; di non frequentare locali pubblici e, a seconda della varie realtà dei Tribunali di Sorveglianza, di adoperarsi per il risarcimento della “vittima del reato”.

E' proprio a quest'ultima prescrizione che il progetto nascente è riconducibile.

E' amaramente risaputo che la vittima del reato, conclusa la fase degli eventuali tre gradi di giudizio, nella quasi totalità dei casi esce dal circuito giudiziario<sup>3</sup>.

E' purtroppo palese che l'esecuzione dell'affidamento in prova così come descritto, se si escludono il proposito della volontà di non ricadere nel circuito delinquenziale e il comportamento conforme previsto dalle prescrizioni, è quasi svuotata dalla valenza trattamentale e socio-rieducativa.

In tale contesto se si riconsidera l'accezione “vittima del reato” e la si riporta, per estensione, alla società, il soggetto beneficiario della misura alternativa potrà e dovrà adoperarsi per il risarcimento del danno alla stessa.

---

<sup>3</sup> I motivi sono molteplici e non sono analizzati in questa trattazione per evidente ininfluenza alla finalità del progetto (n.d.A.).

L'estensione è possibile in quanto effettivamente il reato ha prodotto dei costi, non rientrati, allo Stato, con evidente ricaduta sull'intera società che si "quantificano" nel costo per le fasi del giudizio, per l'eventuale carcerazione, per gli stipendi degli operatori coinvolti a vario titolo, ecc.

Al soggetto non sarà chiesto di risarcire con denaro la società<sup>4</sup> bensì di svolgere attività ed utilità in suo favore. Ciò consentirebbe il ripristino dell'effettiva azione prescrittiva; altresì, e maggiormente, il riappropriarsi della valenza trattamentale da parte della misura alternativa.

## ***2.2 Attività svolta in favore della società***

Sul territorio nazionale sono presenti, ben radicate e particolarmente attive, miriadi di associazioni che svolgono volontariato in vari settori quali:

- protezione civile;
- donazione sangue e organi;
- pronto soccorso;
- salvaguardia dell'ambiente;
- tutela dell'handicap, anziani e bambini;
- protezione animali.

Tali associazioni saranno contattate dagli assistenti sociali dei C.S.S.A., sensibilizzate alla problematica dell'esecuzione della pena in misura alternativa ed informate della necessità di individuare attività da far svolgere ai soggetti

---

<sup>4</sup> Perchè impossibile in quanto teoricamente "astratta" nella sua dimensione (n.d.A.).

beneficiari di tale forma di esecuzione della pena al fine di realizzare il trattamento rieducativo, di ripristinare l'equilibrio turbato della società (reato) e, quindi, risocializzarli e reinserirli in un circuito virtuoso. Alla stessa stregua potranno essere coinvolti gli EE. LL. e le Comunità Montane.

Le associazioni, gli EE. LL. e le Comunità Montane aderenti al progetto, dopo aver stipulato formale convenzione con il Tribunale di Sorveglianza ed il C.S.S.A. consentiranno per il periodo dell'esecuzione dell'affidamento in prova ai soggetti trattati di effettuare, affiancati dai loro operatori, attività scelte in relazione ai casi (concordate con il C.S.S.A. in un apposito programma) tra quelle esercitate in seno alla loro struttura.

Per la realizzazione pratica di tali prestazioni, le associazioni e/o gli enti coinvolti, se necessario, si adopereranno anche all'eventuale formazione del soggetto inserito; provvederanno, anche, all'estensione di copertura assicurativa allo stesso, così come normalmente fanno per gli altri soci/operatori del sodalizio.

Il soggetto precedentemente nel corso dell'attività di osservazione della personalità propedeutica, così come previsto dalla normativa, per la concessione della misura alternativa, sarà stato sensibilizzato sulla tematica afferente alla società vittima del reato ed informato sulla presenza di associazioni che operano volontariamente per il raggiungimento di positive finalità sociali, concorrendo - altresì - al soddisfacimento del benessere della stessa. A tal proposito, come già descritto, che sarà inserito in tali strutture per il periodo equivalente alla durata della misura ed eventualmente formato per adoperarsi in ausilio alle loro attività.

## **Cap. III° - PROGETTO**

### ***3.1 Progetto***

- Realizzazione di attività di utilità sociali, presso strutture che operano nel volontariato sociale, negli EE. LL. e nelle Comunità Montane da parte di soggetti in esecuzione di affidamento in prova.

### ***3.2 Finalità***

- Presa di coscienza da parte del soggetto (che chiede il beneficio dell'esecuzione alternativa della pena) che il reato ha originato un costo alla società per cui la stessa va risarcita per il danno;
- ripristino della realizzazione dell'atto prescrittivo di adoperarsi per la "vittima del reato";
- riappropriazione della valenza trattamentale della misura alternativa;
- realizzazione di un effettivo circuito virtuoso per il processo di reinserimento del soggetto trattato.

### ***3.3 Uffici coinvolti***

- Tribunale di Sorveglianza;
- C.S.S.A.;
- Enti di volontariato, EE. LL. e Comunità Montane.

### ***3.4 Vincoli***

- Tempi: la durata della pena;
- Costi: la polizza assicurativa;
- Risorse umane: l'assistente sociale e l'operatore dell'ente.

### ***3.5 Data di avvio***

- Inizio misura

### ***3.6 Data fine***

- Fine misura

### ***3.7 Composizione del “team di progetto”***

#### ***Responsabile di progetto:***

- l'assistente sociale del C.S.S.A.<sup>5</sup>

#### ***Ruoli coinvolti nel team:***

- Magistrato di Sorveglianza;
- Assistente Sociale;

---

<sup>5</sup> Nella fattispecie anche *project leader* (n.d.A.).

- Operatore dell'Ente di Volontariato, dell'Ente Locale, della Comunità Montana;
- Forze dell'Ordine<sup>6</sup>.

### 3.8 Diagramma di Gantt

ATTIVITÀ	TEMPI <sup>7</sup>																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ideazione progetto	X																		
Rapporti con gli Enti <sup>8</sup>		X	X	X															
Osservazione del soggetto				X															
Tempi e procedura dell'A.G.					X	X	X	X											
Esecuzione della misura									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Copertura assicurativa									X										
Formazione									X	X	X								

### 3.9 Punti di controllo

- Il soggetto riceverà visite (sul lavoro, in famiglia e presso l'Ente), effettuerà colloqui con l'assistente sociale con cadenza almeno settimanale;
- il soggetto svolgerà la sua attività affiancato da un operatore dell'Ente.

### 3.10 Attori del controllo


- Magistrato di Sorveglianza;

<sup>6</sup> Coinvolte istituzionalmente dal Magistrato (n.d.A.).

<sup>7</sup> Espresi in mesi (n.d.A.).

<sup>8</sup> Da intendersi come contatti, presentazione del progetto e protocollo d'intesa (n.d.A.).

- Assistente Sociale;
- Forze dell'Ordine<sup>9</sup>.



### *Conclusioni*

Emerge a questo punto che il trattamento penitenziario rieducativo tende a reinserire il soggetto nel cosiddetto circuito virtuoso generando, pertanto, benefici per lo stesso e per la società.

Altresì, con le attività di pubblica utilità, non solo si consoliderà l'azione risocializzativa ma si tenterà di esaltare definitivamente i rapporti tra le parti, superando il conflitto provocato con l'azione delittuosa.

---

<sup>9</sup> V. nota 6.



